



***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI AREE
PUBBLICHE ALLE ATTRAZIONI DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE***

Adottato con delibera di consiglio comunale n..... del.....

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -

Le concessioni di suolo pubblico a favore delle Imprese di Spettacoli Viaggianti nelle aree destinate a tale scopo, ai sensi dell'art. 9, 1 e 2 comma della legge 18 marzo 1968 n. 337, sono effettuate in base alle norme del presente Regolamento approvato in applicazione dell'art. 5 della legge succitata.

Sono escluse dalla sfera di applicazione del presente Regolamento:

- a) le installazioni di Parchi divertimento, disciplinati dalla legge n. 337/1968 e dal D.P.R. n. 394/1994 e successive modificazioni, vale a dire quelli soggetti ad autorizzazione ministeriale;
- b) i circhi equestri aventi un tendone superiore a 19 metri di diametro poiché il territorio comunale non dispone di spazi usufruibili e con le caratteristiche idonee a tale scopo.

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE

Art. 2 -

Gli esercenti Imprese di Spettacoli Viaggianti i quali intendono impiantare le loro attrazioni nelle aree predisposte dovranno rivolgere al Comune istanza da far pervenire al SUAP o al Servizio Protocollo comunale tramite l'indirizzo comunale di Posta Elettronica Certificata almeno tre mesi prima del giorno in cui intendono iniziare la loro attività.

Essi dovranno specificare nella domanda, generalità, residenza o eventuale altro recapito a cui far pervenire le comunicazioni nonché indicare per ogni attrazione che desiderano impiantare, la precisa denominazione risultante dal nulla-osta ministeriale e lo specifico contenuto dell'attrazione stessa, precisando esattamente le complete misure d'ingombro sul terreno ad installazione avvenuta.

Art. 3 -

1. Le aree disponibili sono concesse ai singoli esercenti delle attrazioni che siano in possesso contestualmente:

- a) della licenza rilasciata dal Comune di residenza o sede legale ai sensi dell'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D.18/06/1931 n. 773;
- b) dell'attrazione da installare che, inserita nella licenza, risulti compresa nell'elenco di cui all'art. 4 della legge n. 337/68 e dai relativi decreti interministeriali comprensiva dei dati riferiti alla sua registrazione con assegnazione del codice identificativo previsto dal D.M. del 18.05.2007 con successive modifiche ed integrazioni;
- c) dell'iscrizione dell'impresa al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l'attività di spettacolo viaggiante.

2. L'occupazione delle aree è subordinata al rilascio della licenza temporanea per lo svolgimento dell'attività, ai sensi dell'art. 69 TULPS, verificata la regolarità della documentazione di cui alle lettere a) b) c) del comma 1 nonché dei certificati di collaudo in corso di validità, dei relativi certificati di corretto montaggio e degli impianti elettrici rilasciati da tecnici abilitati per ogni singola attrazione nonché al rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, previo pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

3. Può essere autorizzata l'attività di singole attrazioni su terreni e in strutture private a condizione che non si verifichi diretta concorrenza con quelle preesistenti su area pubblica. In caso di concorrenza, l'attività svolta su area pubblica ha diritto di precedenza.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONI

Art. 4 -

Nell'assegnare le aree per i vari tipi di attrazione si terrà conto dei seguenti requisiti in ordine di importanza:

- 1) maggiore anzianità di frequenza annuale nel periodo richiesto con lo stesso tipo di attrazione;
- 2) maggiore anzianità di mestiere;
- 3) maggiore anzianità di categoria;
- 4) eventuale residenza nel Comune;
- 5) eventuale novità di attrazione.

Il requisito n°1 ha prevalenza assoluta rispetto a tutti i successivi.

Art. 5 -

L'anzianità di frequenza è strettamente personale e non viene a cessare quando il titolare di una attrazione la sostituisce con una di altro tipo, salvo che la nuova attrazione non superi le dimensioni di ingombro di quella precedente e sia di tipo tale da non procurare eccessiva concorrenza alle altre attrazioni.

Art. 6 -

I requisiti di cui al punto 3 dell'art. 4 potranno essere documentati da una dichiarazione dell'Associazione di categoria cui appartiene il richiedente.

Art. 7 -

La novità di attrazione di cui al punto 5 dell'art. 4 non può essere una semplice variante ad una vecchia attrazione, ma deve trattarsi di una sostanziale innovazione.

Tale requisito dà diritto alla concessione, sempre vi sia spazio disponibile.

Art. 8 -

L'assegnazione delle concessioni verrà fatta dal Servizio comunale competente in base ai seguenti criteri:

- 1) assegnazione costante ai titolari di attrazioni i quali, in base ai requisiti di cui all'art. 4 si differenziano dagli altri richiedenti titolari di analoghe attrazioni;
- 2) rotazione di assegnazione nel caso in cui più richiedenti, titolari di analoghe attrazioni, posseggano somma equivalente di requisiti;
- 3) assegnazione "una tantum" ad attrazioni costituenti novità quando questa non sia rappresentata da una o più varianti, ma da sostanziali innovazioni.

La concessione in tale caso non costituirà titolo di anzianità di frequenza per le assegnazioni negli anni successivi.

Art. 9 -

L'assegnazione delle concessioni dovrà essere notificata agli interessati almeno trenta giorni prima dell'inizio delle loro attività.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Art. 10 -

- 1) Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione: ogni operazione o combinazione che, comunque congegnata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione comporta l'immediata revoca della concessione e la perdita dell'anzianità;
- 2) E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra similare di proprietà di terzi quando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempreché l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario: la sostituzione va comunque preventivamente autorizzata dal Servizio comunale competente.
- 3) **Il titolare dell'attrazione**, in particolare, **ha l'obbligo** di:
 - a) rispettare le prescrizioni indicate sulla licenza temporanea per lo svolgimento dell'attività nonché sull'autorizzazione alla concessione di suolo pubblico;
 - b) installare esclusivamente le attrazioni oggetto della concessione;
 - c) occupare soltanto l'area concessa;
 - d) rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici;
 - e) rispettare le norme igienico-sanitarie;
 - f) provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attività di spettacolo viaggiante collocando i rifiuti negli appositi contenitori;
 - g) ripristinare l'area avuta in concessione: in mancanza, provvederà l'Amministrazione Comunale addebitando le relative spese al concessionario inadempiente.
- 4) **Ai concessionari è fatto**, inoltre, **divieto di**:
 - h) dare come premi alcoolici e giochi privi di marchio conformità CE nonché utilizzare o dare in premio animali vivi;
- 5) L' esercente è responsabile civilmente e penalmente per ciò che concerne l'allestimento e il funzionamento della propria attrazione.
- 6) L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose perseguibili d'ufficio o a querela di parte.

Art. 11 -

Il Comune determina la precisa durata delle manifestazioni, fatta salva la possibilità di concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari di aree.

Art.12 -

Qualora un'attrazione all'atto dell'installazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, ovvero la sua conduzione possa costituire elemento di disturbo dell'ambiente, ovvero d'immoralità, il Servizio comunale competente provvederà a richiedere l'immediato allontanamento dell'attrazione senza che il suo titolare abbia diritto a rimborso ed indennizzo alcuno.

Art.13 - L'utilizzo degli strumenti sonori di amplificazione deve essere tale da non recare disturbo alla quiete pubblica ed alle attività circostanti, fatto comunque salvo quanto previsto in materia dalla vigente specifica normativa e dai relativi regolamenti comunali.

INDIVIDUAZIONE AREE

Art.14 -

Le aree disponibili per le installazioni delle attività dello Spettacolo Viaggiante sono le seguenti:

- 1) Via Cà de' Volpi snc, FOGLIO 9 MAPPALE 5099, Area a destinazione pubblica.

Detta area viene revisionata annualmente, mancando tale revisione s'intende confermata a tale scopo anche per gli anni successivi.

- 2) Suddetta area è concessa:
 - 1 volta l'anno per l'installazione di giostre/luna park.
 - 1 volta l'anno per l'installazione di circhi

Art. 15 –

La Giunta Comunale si riserva la facoltà di procedere, con specifico provvedimento deliberativo, all'assegnazione di concessioni temporanee ad attività dello spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni straordinarie oppure per eventi particolari.

SANZIONI

Art. 18 –

Le violazioni del presente regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Nel caso di occupazione abusiva o di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico saranno applicate, in concorso alle suddette, anche le sanzioni previste dalle disposizioni contenute nel Codice della Strada.

Le inadempienze alle norme sopra indicate comportano, in ogni caso, la revoca della concessione e, per quelle che rivestono particolare gravità, l'esclusione dalle future concessioni di aree.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di consiglio comunale di adozione.